



**Allegato B) alla racc. 1.150**

STATUTO

1. DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

- 1.1. È costituita una Società per azioni con la denominazione "Planetel S.p.A."
- 1.2. La Società ha sede nel comune di Treviolo. L'organo amministrativo può istituire e sopprimere ovunque unità locali operative (quali succursali, filiali, sedi operative dirette o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) sia sul territorio nazionale che all'estero, nonché trasferire l'indirizzo della sede sociale nel territorio nazionale.
- 1.3. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100.
- 1.4. La Società potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.
- 1.5. La proroga del termine non attribuisce il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione.

2. OGGETTO SOCIALE

- 2.1. La Società ha per oggetto l'attività di:
  - sviluppo, creazione, gestione ed erogazione di servizi di telecomunicazione per telefonia, trasmissione dati, internet video ed immagini, ed erogazione servizi web con gestione registrazione pubblicazione e mantenimento di domini web, sviluppo, creazione ed ottimizzazione visibilità sui motori di ricerca;
  - sviluppo, creazione, gestione ed erogazione di servizi per la gestione dei dati sia in locale che presso data center di proprietà di terzi, con fornitura di archivi dati e server, nonché servizi di affitto spazi per server clienti, hosting web, posta elettronica certificata, housing colocation, servizi di backup dati, disaster recovery, supporto applicazioni web avanzate, server virtuali, servizi in cloud;
  - sviluppo, creazione, gestione ed erogazione di servizi di connettività dati e fonia via cavo e via radio;
  - gestione e rivendita del traffico telefonico nazionale ed internazionale, nonché dei collegamenti "dati", a "banda larga", a "banda ultra larga" e attraverso ulteriori nuove tecnologie di trasmissione dati "internet" con servizi annessi;
  - gestione, rivendita di servizi di connettività radio per dati e fonia su sim e collegamenti dedicati, servizi di connettività satellitari;
  - installazione di impianti telefonici, reti cablate, apparati di rete networking, impianti di videosorveglianza, impianti per l'erogazione dei servizi internet hot-spot, impianti radiotelefonici, televisivi comprese le antenne e gli impianti elettronici in genere;

- impianti di protezione contro le scariche elettriche ed atmosferiche compreso quella antincendio;
- commercializzazione di servizi e prodotti a mezzo commercio elettronico;
- commercializzazione di energia elettrica, in forma di agente o di procuratore di affari;
- commercializzazione di gas per uso industriale o domestico, in forma di agente o di procuratore di affari;
- assunzione di rappresentanza e distribuzione nei predetti settori;
- organizzazione, gestione, direzione lavori nei predetti settori in proprio e per conto di terzi;
- sviluppo in Italia e all'estero di servizi di "call center" (centro servizi di chiamata – risposta telefonica), di telemarketing di comunicazione con utilizzo del mezzo telefonico, di ricerche di mercato e di sondaggi realizzati anche in forma automatica;
- relativamente ai servizi di cui sopra, l'assistenza commerciale/organizzativa, formazione, software, hardware e logistica, nonché la fornitura di sistemi chiavi in mano per l'implementazione modulare di centri in house;
- organizzazione e gestione di newsletter informative, corsi di formazione, incontri, convegni, mostre, fiere, forum, chat-line, archivi (anche elettronici), banche dati e siti internet;
- gestione pratiche registrazione marchi, nomi a dominio e relativa manutenzione e rinnovi;
- gestione ed erogazione di servizi di posta elettronica e posta elettronica certificata, anche in rivendita;
- rivendita, gestione ed erogazione di servizi di cyber-security, ivi inclusa certificazione SSL e altri certificati;
- vendita spazi promozionali su archivi, su siti internet in occasione di tutte le attività organizzate dalla società; produzione e vendita di pubblicazioni settoriali e di aggiornamento;
- organizzazione e promozione dell'integrazione, tra le aziende del settore della comunicazione anche mediante consulenza;
- progettazione e/o organizzazione e realizzazione di punti vendita fisici e online relativi a tutti i settori sopra menzionati;
- prestazione di servizi relativamente alla gestione ed elaborazione dati anche attraverso l'utilizzo di calcolatori elettronici;
- cura delle pubbliche relazioni e dell'immagine aziendale;
- intermediazione nei settori pubblicitari, lo studio di progetti di immagine pubblicitaria;
- studio ed esame dell'organizzazione e della riorganizzazione aziendale.

- 2.2. La società potrà assumere partecipazioni in aziende o società aventi oggetto sociale affine o complementare.
- 2.3. La società potrà, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare o di credito comunque connessa o utile ai fini sociali, con la sola esclusione delle operazioni di raccolta del risparmio nel rispetto delle norme previste dal D.LGS. 1° settembre 1993 n. 385.

### 3. CAPITALE – CONFERIMENTI

- 3.1. Il capitale sociale è di Euro 91.500,00 ed è suddiviso in n. 4.500.000 azioni, tutte senza indicazione del valore nominale.
- 3.2. È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o del Gruppo, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'articolo 2349 del Codice Civile.
- 3.3. L'Assemblea potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.
- 3.4. *L'assemblea, in data 16 novembre 2020, ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento ed in via scindibile, per l'importo complessivo di Euro 9.500.000,00 (nove milioni cinquecentomila), comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie dematerializzate e senza indicazione del valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., in quanto riservato all'offerta volta alla negoziazione delle azioni su AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia" e "Borsa Italiana"), con termine finale di sottoscrizione fissato al 31 dicembre 2021, salvo facoltà di chiusura anticipata dello stesso.*

*L'assemblea in data 16 novembre 2020 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento ed in via scindibile, per l'importo complessivo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila), comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie dematerializzate e senza indicazione del valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., in quanto riservato ai dipendenti e collaboratori della Società e in via residuale a investitori qualificati, con termine finale di sottoscrizione fissato al 31 dicembre 2021, salvo facoltà di chiusura anticipata dello stesso, ovvero, se antecedente, alla data ultima di regolamento delle operazioni relative all'offerta di cui sopra.*

- 3.5. Ai sensi delle disposizioni del quarto comma dell'articolo 2441 del Codice Civile, la Società può deliberare aumenti del capitale sociale con esclusione del diritto d'opzione, nel limite del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione.

- 3.6. Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie e con conferimenti diversi dal danaro, nell'ambito di quanto consentito dalla legge.
- 3.7. I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'Assemblea, anche in deroga a quanto disposto all'articolo 2342, primo comma, del Codice Civile. Nel caso in cui si proceda alla riduzione del capitale sociale con annullamento delle azioni, ai sensi dell'articolo 2343, quarto comma, del Codice Civile, può essere stabilita una diversa ripartizione delle azioni medesime.
- 3.8. I soci possono finanziare la Società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.
- 3.9. Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

#### 4. AZIONI

- 4.1. Le azioni ordinarie sono nominative e liberamente trasferibili; ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto. Il regime di emissione e circolazione delle azioni è disciplinato dalla normativa vigente.
- 4.2. Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili.
- 4.3. Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato ("TUF") con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia").
- 4.4. La Società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione, nonché strumenti finanziari partecipativi

#### 5. PARTECIPAZIONI RILEVANTI

- 5.1. Per tutto il periodo in cui le azioni ordinarie siano ammesse alle negoziazioni su AIM Italia (e finché non sia intervenuta la revoca delle negoziazioni), gli azionisti che raggiungano o superino, in aumento o in diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a darne comunicazione alla Società del "Cambiamento Sostanziale", così come definito nel regolamento emittenti AIM Italia pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. come di volta in volta integrato e modificato (il "Regolamento Emittenti AIM Italia"), relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società.
- 5.2. La comunicazione del "Cambiamento Sostanziale" dovrà essere effettuata, nei termini e con le modalità stabiliti dal Regolamento Emittenti AIM Italia.

- 5.3. La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di un “Cambiamento Sostanziale” comporta la sospensione del diritto di voto sulle azioni o strumenti finanziari per le quali è stata omessa la comunicazione. Le deliberazioni assembleari adottate con il voto determinante delle azioni o degli strumenti finanziari per le quali è stata omessa la comunicazione sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 del Codice Civile.
- 5.4. Le azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.
- 5.5. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

## 6. IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTI

- 6.1. La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti ai sensi dell'articolo 83, duodecies. D. Lgs. 58/1998 (“TUF”).
- 6.2. La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più i soci che rappresentino, unitariamente o congiuntamente ad altri azionisti, almeno il 2,50% (due virgola cinquanta per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società) dalla Società e dai soci richiedenti.

## 7. OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO

- 7.1. A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la “Disciplina Richiamata”) limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento AIM Italia come successivamente modificato;
- 7.2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 del Codice Civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

- 7.3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) - salva la disposizione di cui al comma 3-quater - e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.
- 7.4. L'applicazione dell'esenzione, prevista dalla normativa vigente, dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio conseguente a operazioni di fusione o scissione sarà preclusa solo qualora la maggioranza dei soci contrari alla relativa deliberazione assembleare - determinata in base a quanto indicato dalla normativa applicabile - rappresenti almeno il 7,5% del capitale sociale con diritto di voto.
- 7.5. A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla Società siano negoziate su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate in materia di obbligo e diritto di acquisto dagli articoli 108 e 111 TUF, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia (di seguito, congiuntamente, le "Norme TUF").
- 7.6. Gli articoli 108 e 111 TUF e, ai fini dell'applicazione degli stessi, le disposizioni del presente statuto e le Norme TUF, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal presente articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.
- 7.7. Chiunque venga a detenere, per qualsivoglia motivo, una partecipazione almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o il 90% (novanta per cento) degli strumenti finanziari di una specifica categoria in circolazione ha diritto di acquistare i titoli o gli strumenti finanziari della medesima categoria residui.
- 7.8. La soglia di cui all'articolo 108, comma 1, TUF, è ridotta al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o il 90% (novanta per cento) di strumenti finanziari di una specifica categoria che qualora la partecipazione ivi indicata sia raggiunta a seguito di offerta pubblica totalitaria, il corrispettivo è pari a quello dell'offerta pubblica totalitaria precedente, sempre che l'offerente abbia acquistato a seguito dell'offerta stessa, titoli o strumenti finanziari che rappresentano non meno del 90% (novanta per cento) dei titoli o degli strumenti finanziari compresi nell'offerta.
- 7.9. Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento o del presente statuto, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli

108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà determinato a cura del consiglio di amministrazione alla stregua dei criteri previsti dall'articolo 2437-ter Cod. Civ..

- 7.10. Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui all'offerta pubblica di acquisto e di scambio non siano applicabili in via diretta – e non per richiamo volontario - le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

## 8. DIRITTI DEI SOCI

- 8.1. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.
- 8.2. Con decisione dei soci assunta con le maggioranze e nei limiti consentiti dalla legge, possono essere create categorie di azioni fornite di diritti diversi, sia amministrativi che patrimoniali, anche per quanto concerne la partecipazione alle perdite.

## 9. RECESSO DEL SOCIO

- 9.1. Il socio può esercitare il diritto di recesso nei casi previsti dalla legge.
- 9.2. Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della Società e in caso di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
- 9.3. Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento diretta al consiglio di amministrazione.
- 9.4. La raccomandata dovrà essere spedita entro quindici giorni dal giorno in cui è stata iscritta nel Registro delle Imprese la deliberazione assembleare che legittima il recesso ovvero entro trenta giorni dal giorno in cui il socio recedente dimostri di essere venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso se è diverso da una deliberazione.
- 9.5. Gli amministratori dovranno comunicare agli altri soci, ed annotare senza indugio nel libro dei soci, l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso.
- 9.6. Il diritto di recesso avrà effetto nei confronti della società nel quindicesimo giorno successivo alla data in cui è stata ricevuta la comunicazione raccomandata AR inviata dal socio recedente a norma del secondo capoverso del presente articolo.
- 9.7. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se entro novanta giorni la Società abbia revocato la delibera che legittima il diritto di recesso, ovvero se è stato deliberato lo scioglimento della Società.

## 10. OBBLIGAZIONI

- 10.1. La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni o con warrant, al portatore o nominative sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.
- 10.2. I soci possono altresì effettuare a favore della Società finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, nonché versamenti in conto capitale o altro titolo, anche con

obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

- 10.3. La Società potrà altresì costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile, mediante deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria.

#### 11. ASSEMBLEA DEI SOCI. COMPETENZE – DIRITTO DI VOTO

- 11.1. L'assemblea è ordinaria o straordinaria e delibera sulle materie ad essa riservate inderogabilmente dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti, ivi incluso, per quanto applicabile, il Regolamento Emittenti AIM Italia.
- 11.2. In ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea dei soci:
- 11.3. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 11.4. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo, la determinazione del loro compenso, la proposizione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
- 11.5. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, la determinazione del loro compenso, la proposizione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
- 11.6. le modificazioni dello statuto sociale;
- 11.7. la fusione e la scissione;
- 11.8. è soggetto ad autorizzazione dell'assemblea ordinaria il conferimento di aziende o rami di azienda;
- 11.9. la liquidazione della Società e la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 11.10. la proposta di ammissione a procedure concorsuali.
- 11.11. Il voto del socio vale in misura del numero di azioni detenute, salvi i casi di categorie di azioni con diritti di voto diversi.
- 11.12. Qualora le azioni ordinarie della Società siano ammesse alle negoziazioni nell'AIM Italia, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5, del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle ipotesi previste e disciplinate dal Regolamento AIM Italia.
- 11.13. L'attribuzione al Consiglio di Amministrazione di delibere che per legge spettano all'Assemblea, di cui all'articolo 3.3 del presente Statuto, non fa venire meno la competenza principale dell'Assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

#### 12. ASSEMBLEA DEI SOCI. PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE ASSEMBLEARE

- 12.1. Finché le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364 primo comma numero 5 del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:



- (a) acquisizione di partecipazioni o imprese o altri *asset* che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;
- (b) cessione di partecipazioni o imprese o altri *asset* che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;
- (c) revoca dell'ammissione a quotazione sull'AIM Italia ai sensi del successivo articolo 21.

### 13. ASSEMBLEA DEI SOCI. CONVOCAZIONE

- 13.1. L'assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci (salvo il diritto di recesso), ancorché non intervenuti o dissenzienti.
- 13.2. L'assemblea è convocata, presso la sede o in altro luogo purché in Italia, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per l'assemblea, mediante avviso pubblicato, anche per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza", "Italia Oggi", "Corriere della Sera", "la Repubblica" oppure "Sole 24 Ore". L'avviso è altresì pubblicato sul sito internet della Società.
- 13.3. Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare nell'avviso di convocazione possono essere previste per altri giorni anche adunanze successive, qualora le precedenti vadano deserte.
- 13.4. In mancanza di convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando ad essa partecipano anche per teleconferenza o videoconferenza l'intero capitale sociale, la maggioranza degli Amministratori in carica e dei Sindaci effettivi; tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
- 13.5. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, ricorrendo quanto previsto dall'articolo 2364 secondo comma del Codice Civile, nel termine di centottanta giorni.
- 13.6. I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente statuto, al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazio-

ne dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

- 13.7. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.
- 13.8. L'assemblea dovrà essere convocata dal Consiglio di Amministrazione su domanda di uno o più soci rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale i quali comunicheranno i punti che essi desidereranno inserire nell'ordine del giorno, salvo non si tratti di argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
- 13.9. L'assemblea è inoltre convocata quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.
- 13.10. La convocazione dell'Assemblea deve altresì essere fatta, senza ritardo, quando ne viene fatta richiesta ai sensi di legge e di Statuto.
- 13.11. Nel caso in cui l'emittente dovesse qualificarsi come emittente con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che l'Assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l'Assemblea straordinaria in due o tre convocazioni, applicandosi le maggioranze rispettivamente stabilite dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente con riferimento a ciascuno di tali casi.

#### 14. ASSEMBLEA DEI SOCI. INTERVENTO E VOTO

- 14.1. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci a cui spetta il diritto di voto. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona a norma dell'articolo 2372 del Codice Civile, ma con delega conferita soltanto per ogni singola assemblea.
- 14.2. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea anche per delega.
- 14.3. Le assemblee potranno essere tenute anche in video o teleconferenza, in modo da collegare in tempo reale il luogo ove si trova la presidenza dell'assemblea e gli altri luoghi ove sono presenti alcuni o tutti i soci, gli Amministratori e i membri del Collegio Sindacale.
- 14.4. Il Presidente dell'assemblea, per ogni sede periferica, potrà avvalersi di un segretario e, nel caso con l'ausilio di quest'ultimo, provvederà a:
  - (a) accertare l'identità e la legittimazione di coloro che sono intervenuti nelle sedi periferiche;
  - (b) disporre che in ogni luogo audio o video collegato sia predisposto il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo;

- (c) verificare che sia consentita agli intervenuti per teleconferenza, e dai medesimi confermata, una corretta percezione simultanea dello svolgimento dei lavori assembleari e la conoscenza della relativa documentazione, ed altresì la partecipazione in tempo reale alla trattazione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno;
  - (d) dare immediata comunicazione degli adempimenti compiuti al Presidente, il quale poi riferirà all'assemblea e ne darà atto nel verbale.
- 14.5. L'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo dove si trova il Presidente il quale, coll'assistenza del segretario, provvederà a verbalizzare lo svolgimento della riunione, facendo menzione del collegamento in video o teleconferenza e documentando anche i fatti avvenuti nelle sedi periferiche.
- 14.6. Qualora il collegamento in video-teleconferenza tra i diversi luoghi ove si tiene l'assemblea non potesse essere realizzato per motivi tecnici, l'assemblea non potrà validamente svolgersi in quanto non risulterà validamente costituita.
- 14.7. Nell'ipotesi in cui il collegamento venisse ad interrompersi quando l'assemblea è già validamente costituita, il Presidente sospenderà la riunione fino ad un massimo di sessanta minuti, trascorsi i quali procederà a sciogliere l'assemblea che sarà nuovamente convocata, fermo restando le delibere già validamente adottate. Dal verbale assembleare dovranno comunque risultare tali circostanze, nonché le decisioni adottate dal Presidente e comunicate anche alle persone riunite nelle sedi periferiche.
- 14.8. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in mancanza da un vice-Presidente, se nominato, o in mancanza da uno dei consiglieri delegati o, in caso di loro assenza o impedimento o rinuncia, da altra persona eletta a maggioranza semplice del capitale presente.
- 14.9. Il Presidente dell'assemblea esercita i poteri di cui all'articolo 2371 del Codice Civile.
- 14.10. Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea.
- 14.11. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale redatto e sottoscritto a norma dell'articolo 2375 del Codice Civile.
- 14.12. Nei casi previsti dalla legge, e quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

## 15. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 15.1. L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri, a seconda di quanto deliberato dall'assemblea ordinaria, di cui almeno uno di essi deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148 comma 3 del TUF. Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità richiesti dalla legge o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile, ivi incluso il Regolamento E-

mittenti AIM Italia. Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Gli amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e decadenza previste dalla legge.

- 15.2. Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri componenti un Presidente. A parità di voti risulterà eletto Presidente l'amministratore più anziano di età. Il Consiglio può eleggere anche, ove lo ritenga opportuno, un Vice Presidente. Il Presidente ed il Vice Presidente sono rieleggibili. Il Consiglio nomina un segretario, che può essere scelto anche al di fuori dei suoi componenti.
- 15.3. Il Consiglio di Amministrazione potrà costituire, al suo interno, un Comitato Esecutivo, composto di tre membri, al quale potrà delegare parte delle proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega.
- 15.4. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. I soci possono inoltre assegnare ai componenti del Consiglio di Amministrazione o al Consiglio di Amministrazione nel suo insieme (che poi provvede a suddividerlo tra gli amministratori), una indennità di fine mandato, una polizza di copertura amministrativa e altri benefits.
- 15.5. La remunerazione degli amministratori investiti della carica di Amministratore Delegato, consigliere Delegato con deleghe specifiche, Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, nel rispetto di eventuali limiti che potessero essere stabiliti dalla Assemblea dei Soci.

## 16. DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 16.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno un Amministratore, presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia.
- 16.2. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente nel luogo designato dall'avviso di convocazione che dovrà essere inviato a tutti i Consiglieri e componenti effettivi del Collegio Sindacale mediante, alternativamente, raccomandata, telegramma, telefax, posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC) almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a 24 (ventiquattro) ore con convocazione fatta, alternativamente, a mezzo raccomandata, telegramma, telefax, posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC). In mancanza delle formalità di convocazione, la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i Consiglieri e Sindaci effettivi in carica ovvero sia presente la maggioranza dei Consiglieri in carica e gli assenti siano stati preventivamente e adeguatamente informati della riunione e non si siano opposti alla trattazione degli argomenti.

- 16.3. È possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
- (a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
  - (b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  - (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.
- 16.4. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza dei voti presenti.
- 16.5. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta; esso ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per lo svolgimento di tutte le attività costituenti l'oggetto sociale o strumentali allo stesso, esclusi soltanto quelle che la legge, il presente statuto riservano alla decisione dei soci o i regolamenti, incluso il Regolamento Emittenti AIM Italia.
- 16.6. Il Consiglio di Amministrazione ha quindi, fra le altre facoltà, quelle di acquistare, vendere e permutare immobili, conferirli in altre società costituite o costituende, costituire, modificare ed estinguere diritti reali e di garanzia, assumere finanziamenti, rilasciare avalli, fidejussioni, garanzie – alle condizioni di cui all'articolo 2 del presente statuto - e assumere e cedere partecipazioni societarie, aziende ed interessenze, con la sola esclusione delle operazioni che realizzino un "*reverse take over*" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; acconsentire a iscrizioni, cancellazioni ed annotamenti ipotecari, rinunciare ad ipoteche legali, transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori nei casi non vietati dalla legge, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito Pubblico, della cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico e privato. Il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare fusioni per incorporazione e scissioni ai sensi degli articoli 2505 e 2505 *bis* del Codice Civile.
- 16.7. Il Consiglio potrà altresì, in luogo dell'assemblea, deliberare in merito agli adeguamenti dello statuto a disposizioni legislative inderogabili. In tali casi, le decisioni devono essere adottate con deliberazione da far constare mediante verbale redatto da notaio per atto pubblico.

## 17. NOMINA E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

- 17.1. L'assemblea ordinaria, prima di procedere alla nomina del consiglio di amministrazione, determina il numero e la durata in carica dei componenti.
- 17.2. Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati in numero non superiore a 9 (nove), ciascuno abbinato ad un numero progressivo.
- 17.3. Le liste devono contenere almeno 1 (un) candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Nominated Adviser.
- 17.4. Le liste devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato: (i) il *curriculum vitae* contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili; (ii) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura; (iii) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi; (iv) un documento rilasciato dal Nominated Adviser della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dal Nominated Adviser della Società.
- 17.5. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- 17.6. Un socio non può presentare, né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.
- 17.7. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.
- 17.8. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
- 17.9. Alle elezioni degli amministratori si procede secondo le disposizioni che seguono:
  - (a) In caso di presentazione di più di una lista:

- i. Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere tranne uno;
  - ii. Dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con gli azionisti che hanno presentato o con coloro che hanno votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto un amministratore, ossia colui il quale nell'ambito di tale lista era indicato per primo.
- (b) In caso di presentazione di una sola lista: l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano nominati gli amministratori elencati in ordine progressivo fino al raggiungimento del numero totale dei componenti da eleggere.
- (c) In caso di parità di voti tra liste si procede ad una votazione da parte dell'assemblea, senza applicazione del meccanismo del voto di lista e risultano nominati i candidati che ottengono la maggioranza dei voti.
- (d) Nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

17.10. Qualora a seguito delle elezioni con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza, il candidato non indipendente eletto come ultimo o, in caso di più liste, come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto, ed in caso di liste, appartenente alla lista che ha riportato il maggior numero di voti.

17.11. La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.

17.12. Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli mediante il sistema di cooptazione con soggetti iscritti nella medesima lista che aveva ottenuto il maggior numero di voti o, qualora ciò non sia possibile, con soggetti non appartenenti alla predetta lista, con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea e sia mantenuta la presenza in Consiglio di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto e individuato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia. Gli amministratori così nominati rimangono in carica fino alla successiva assemblea che provvede alla nomina dell'amministratore già nominato per cooptazione. Ove il numero degli Amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto dall'articolo 15.1 che precede, l'Assemblea, anche durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio di Am-

ministrazione, potrà aumentare tale numero entro il limite massimo di cui al citato paragrafo. Per la nomina degli ulteriori componenti del Consiglio di Amministrazione si procede con delibera di assemblea con le maggioranze di legge. Gli amministratori così eletti scadranno con quelli in carica all'atto della loro nomina.

- 17.13. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.
- 17.14. Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
- 17.15. Il venir meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore.
- 17.16. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

#### 18. FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

- 18.1. La rappresentanza della Società è attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà dare esecuzione a tutte le deliberazioni del Consiglio, ogniqualvolta non sia deliberato diversamente.
- 18.2. L'Organo Amministrativo è autorizzato a nominare Direttori, Condirettori, Vice Direttori, Procuratori ed anche a delegare loro la firma sociale con quelle mansioni, cauzioni, retribuzioni, interessenze e restrizioni che riterrà opportune.
- 18.3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi componenti uno o più Amministratori Delegati determinandone i poteri e le facoltà, i quali avranno anche la legale rappresentanza nei limiti dei poteri delegati. Non potranno comunque essere delegate le attribuzioni previste dall'articolo 2381 comma 4 del Codice Civile.
- 18.4. Ai direttori generali, in relazione ai compiti loro affidati, si applicano le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.

#### 19. COLLEGIO SINDACALE

- 19.1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti secondo quanto di seguito disposto.
- 19.2. I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF. A tali fini, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il



diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'articolo 2 del presente statuto.

- 19.3. Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati, altresì, da una numerazione progressiva. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista. Le liste presentate dai soci devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato, pena irricevibilità della medesima, (i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi secondo la normativa pro tempore vigente; (iii) il *curriculum vitae* contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati e elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente Statuto, (iv) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e (v) ogni altra ulteriore dichiarazione o informativa prevista dalla legge o dalle norme regolamentari applicabili. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Un socio non può presentare, né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti. Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata pre-

sentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti. Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata. Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa. In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea. Nell'ipotesi di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal primo sindaco effettivo appartenente alla lista del presidente cessato. Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge. L'assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi ed a quanto altro a termine di legge.

- 19.4. Nomina, revoca, cessazione, sostituzione e decadenza dei sindaci sono regolate dalla legge.
- 19.5. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, essi sono rieleggibili.
- 19.6. Ai Sindaci è attribuita una retribuzione annua fissata dall'assemblea, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.
- 19.7. Il Collegio Sindacale deve esercitare le proprie funzioni e attribuzioni in conformità alle disposizioni dell'articolo 2403 del Codice Civile.
- 19.8. Il Collegio Sindacale può tenere le sue riunioni anche in audio o video conferenza.

## 20. REVISIONE LEGALE DEI CONTI

- 20.1. La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora le azioni o altri strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società siano negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione, la revisione legale dei conti deve essere esercitata da una società di revisione iscritta all'albo speciale previste dalla normativa vigente.
- 20.2. L'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale, conferisce l'incarico e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. L'incarico ha la durata stabilita dalla legge.

## 21. BILANCIO ED UTILI

- 21.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
- 21.2. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione del bilancio di esercizio con l'osservanza delle disposizioni di legge in materia e lo sottopone all'approvazione dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro centottanta giorni ove ricorra quanto previsto dall'articolo 2364, secondo comma del Codice Civile.
- 21.3. Gli utili netti risultanti dal bilancio di esercizio sono ripartiti come segue:
- (a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale a norma dell'articolo 2430 del Codice Civile, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;
  - (b) il residuo ai soci in proporzione alle partecipazioni al capitale sociale rispettivamente possedute, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, e con l'osservanza delle disposizioni prevista dall'articolo 2433 del Codice Civile.
- 21.4. Il pagamento degli utili è effettuato presso le casse designate dall'Organo Amministrativo a decorrere dal giorno annualmente fissato dall'Organo stesso.
- 21.5. Gli utili non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, sono prescritti a favore della Società.

## 22. REVOCA DALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI.

- 22.1. La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.
- 22.2. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea dell'Emittente AIM Italia con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera dell'Emittente AIM Italia suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

## 23. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società l'assemblea stabilisce i criteri e le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i compensi.

## 24. FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza di affari sociali o relativa alla interpretazione o esecuzione del presente statuto è competente in via esclusiva il foro del luogo ove la Società ha la propria sede legale.

#### 25. RINVIO

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti.

Firmato:

ISABELLA NARDI Notaio Sigillo